

N. 17

OGGETTO: CRITERI DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER PARTICOLARI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2006 N. 9 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO." - MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- La legge regionale n. 9/2006, all'art. 11, comma 1, prevede che lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico, qualora comporti l'impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, determini un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente;
- Il comma 5 del medesimo art. 11 stabilisce che i Comuni "possono esentare dall'obbligo di autorizzazione lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.";
- Al fine di semplificare l'attività amministrativa a carico delle attività che, per la natura occasionale o la durata limitata delle stesse, non sono da considerare fonti di inquinamento acustico tali da causare disagi ambientali, risulta necessario procedere alla definizione dei criteri in base ai quali le stesse attività sono esentate dall'obbligo di autorizzazione;
- Tali criteri di esonero sono stati definiti e concordati, in funzione delle diverse attività rumorose temporanee quali manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, dai rappresentanti dell'ARPA e dai rappresentanti dello Sportello Unico degli Enti Locali in specifici incontri svoltisi il 17 e il 24 aprile 2008 presso la sede del Consiglio Permanente degli Enti Locali;

PRESO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete alla Giunta Comunale, ai sensi dello Statuto Comunale e per il combinato della legge regionale n. 45/1995 e della legge regionale n. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

CON il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. d) della L.R. 19/08/98 n° 46;

ALL'UNANIMITA' di voti espressi in forma palese

DELIBERA

DI APPROVARE i seguenti criteri di esonero dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della legge regionale n. 9/2006 "Disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico":

- 1) Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione le seguenti manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo:
 - a. le attività di intrattenimento o spettacolo svolte in luogo pubblico all'aperto o in strutture temporanee allestite per l'occasione, quali concerti, serate musicali, feste, balli, cinema all'aperto, spettacoli pirotecnici, sagre, feste patronali, feste popolari, promosse o gestite da associazioni, enti pubblici e privati;
 - b. le attività di intrattenimento o spettacolo esercitato in modo occasionale, a supporto dell'attività principale licenziata e/o autorizzata, presso pubblici esercizi, compresi i dehors degli stessi, associazioni, circoli privati, attività commerciali e artigianali, ecc.;
 - c. le attività di intrattenimento o spettacolo esercitato in modo occasionale in luoghi aperti al

pubblico destinati prevalentemente ad altra finalità (biblioteche, musei, scuole, chiese, palestre, edifici pubblici, ecc.)

- d. gli eventi sportivi svolti nelle apposite strutture o in aree temporaneamente adibite allo scopo, promossi e gestiti da enti pubblici e privati, associazioni o gruppi privati;
- e. i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali svolti all'aperto;
- f. le manifestazioni religiose;
- g. le attività istituzionali organizzate dall'Amministrazione regionale e/o comunale;
- h. i festeggiamenti organizzati in occasione di manifestazioni fieristiche ai sensi della legge regionale n. 15/2000 e della legge regionale n. 20/1999;
- i. le manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate dall'Amministrazione comunale in occasione dell'ultimo giorno dell'anno e del capodanno;
- j. le manifestazioni organizzate dalle associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

con l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, purché rientrino nei seguenti parametri:

Tipologia di manifestazione	Limite di durata	Limiti d'orario	Natura occasionale	Limite in facciata Laeq dB(A)	Limite in facciata LA Slow dB(A)
Attività di cui alla lettera a. e j.	Massimo 6 h	Non oltre le h 1.00 nel periodo ottobre - marzo Non oltre le h 2.00 nel periodo aprile - settembre	Massimo 20 giorni all'anno Massimo 4 giorni al mese	90	95
Attività di cui alla lettera b.	Massimo 3 h	Non oltre le h 23.00 nel periodo ottobre - marzo Non oltre le h 24.00 nel periodo aprile - settembre	Massimo 12 giorni all'anno Massimo 2 giorni al mese	70	75
Attività di cui alla lettera c.	Massimo 6 h	Non oltre le h 23.00 nel periodo ottobre - marzo Non oltre le h 24.00 nel periodo aprile - settembre	Massimo 12 giorni all'anno Massimo 2 giorni al mese	70	75
Attività di cui alla lettera d., e., f., g., e h.	Massimo 8 h	Non oltre le h 23.00 nel periodo ottobre - marzo Non oltre le h 24.00 nel periodo aprile - settembre	-----	70	75

I parametri non si applicano all'intera durata delle manifestazioni ma esclusivamente agli eventi rumorosi svolti nella stessa giornata.

Il limite di durata indicato in tabella è comprensivo del tempo dedicato alle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori del limite di durata indicato in tabella devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 1 marzo 1991.

Le attività di cui alla lettera i. sono esentate sia dall'obbligo di autorizzazione, sia dal rispetto dei parametri.

- 2) Sono altresì esentate dall'obbligo di autorizzazione le manifestazioni che, pur prevedendo una durata complessiva superiore ai limiti indicati, sono localizzate in diversi punti del territorio a condizione che in ciascuna localizzazione siano rispettati i parametri di cui sopra.
- 3) Per tutte le manifestazioni esonerate dall'obbligo di autorizzazione devono, comunque, essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnicamente applicabili e possibili al fine di ridurre al minimo le emissioni sonore, attraverso l'utilizzo di apparecchiature e macchinari omologati e certificati, e con una particolare attenzione alla collocazione e l'orientamento dei medesimi rispetto ai ricettori (edifici) più vicini, alla loro corretta manutenzione, ecc.;
 - b. deve essere perseguito il principio di minimizzazione del disturbo al fine della prevenzione e riduzione degli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale prodotto da sorgenti artificiali (art. 1, comma 1 della legge regionale n. 9/2006) con particolare riferimento alle ore notturne e, eventualmente, a quelle di sonno e riposo pomeridiano;
 - c. ai fini della tutela della salute dovuta all'esposizione del pubblico alla musica ad alto volume, durante eventi quali concerti e manifestazioni musicali e, comunque, in tutte le manifestazioni in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico, deve essere rispettato il valore limite di 108 dB(A) LASmax da misurarsi in prossimità della posizione maggiormente esposta al rumore occupabile dal pubblico stesso.
- 4) Le attività rumorose temporanee previste nelle vicinanze di aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, benché rientranti nei suddetti parametri, devono essere autorizzate in maniera espressa di volta in volta dal Sindaco il quale, in considerazione delle caratteristiche dell'attività e delle modalità di svolgimento della stessa, valuterà la necessità o meno della presentazione della relazione di previsione di impatto acustico.
- 5) Per le attività temporanee rumorose previste nelle vicinanze delle scuole l'esonero dall'obbligo di autorizzazione si applica esclusivamente qualora le stesse si svolgano al di fuori dell'orario scolastico. In caso contrario tali attività devono essere autorizzate in maniera espressa di volta in volta dal Sindaco il quale, in considerazione delle caratteristiche dell'attività e delle modalità di svolgimento della stessa, valuterà la necessità o meno della presentazione della relazione di previsione di impatto acustico.
- 6) Per le attività temporanee che, indipendentemente dal soggetto organizzatore, si ripetono nella stessa area per più di 4 giorni al mese o per più di 20 giorni all'anno, qualora la struttura utilizzata per tali manifestazioni venga mantenuta per più eventi il soggetto che provvede al suo allestimento deve presentare al Comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività una relazione di previsione di impatto acustico che caratterizzi acusticamente il sito e che indichi, attraverso misurazioni o stime, le massime emissioni sonore sostenibili in quel determinato luogo, in considerazione degli edifici circostanti, della disposizione del palco e della direzione delle casse rispetto agli edifici: i livelli sonori previsti in questa relazione dovranno essere oggetto di autorizzazione da parte del Comune, eventualmente in deroga ai limiti di zona. I singoli organizzatori delle attività che si svolgono presso l'area oggetto di

detta relazione devono dichiarare, all'atto della richiesta di rilascio di autorizzazione amministrativa, il rispetto di quanto indicato nella citata relazione o richiedere al Comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, l'autorizzazione in ulteriore deroga ai valori limite indicati nella relazione medesima. Qualora invece la struttura venga cambiata ad ogni evento, il soggetto organizzatore deve richiedere l'autorizzazione al Comune corredando la domanda di una relazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 11 della LR 9/2006.

- di dare atto che le violazioni alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da 258,00 a 10.329,00 euro ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 447/95.
- di stabilire che i suddetti criteri sono adottati in via sperimentale sino alla data di approvazione del piano di classificazione acustica di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 9/2006. A partire dalla data di approvazione del piano di classificazione acustica, i limiti di cui al DPCM 1 marzo 1991, indicati al punto 1), sono sostituiti dai limiti di cui al DCPM 14 aprile 1997.
- di stabilire che, al fine di valutare gli effetti dei criteri adottati con il presente atto, il Comune provvederà a segnalare al Consiglio Permanente degli Enti Locali eventuali problemi sorti in merito alla loro applicazione.